



Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

LVIII SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 317 del 23 luglio 2003

OGGETTO: LEGGE REGIONALE – “Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9, alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 26, e integrazioni alla legge regionale 4 luglio 2003, n. 10”.

	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Antonini Carlo	✓		16 - Liviantoni Carlo	✓	
2 - Baiardini Paolo	✓		17 - Lorenzetti Maria Rita	✓	
3 - Bocci Gianpiero	✓		18 - Melasecche Germini Enrico	✓	
4 - Bonaduce Giorgio	✓		19 - Modena Fiammetta		✓
5 - Bottini Lamberto	✓		20 - Monelli Danilo	✓	
6 - Brozzi Vannio	✓		21 - Pacioni Costantino	✓	
7 - Crescimbeni Paolo		✓	22 - Renzetti Francesco		✓
8 - Di Bartolo Federico	✓		23 - Ripa Di Meana Carlo	✓	
9 - Donati Maurizio	✓		24 - Rosi Maurizio	✓	
10 - Fasolo Marco	✓		25 - Rossi Luciano	✓	
11 - Finamonti Moreno	✓		26 - Sebastiani Enrico	✓	
12 - Girolamini Ada	✓		27 - Spadoni Urbani Ada	✓	
13 - Gobbini Edoardo	✓		28 - Tippolotti Mauro	✓	
14 - Laffranco Pietro	✓		29 - Vinti Stefano	✓	
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	✓		30 - Zaffini Francesco	✓	

PRESIDENTE: Carlo LIVIANTONI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Marco FASOLO – Ada SPADONI URBANI

ESTENSORE: Rosanna MONTANUCCI

VERBALIZZANTE: Francesco Tommaso DE CAROLIS



OGGETTO N. 545

DELIBERAZIONE N. 317 DEL 23 LUGLIO 2003

LEGGE REGIONALE – “Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9, alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 26, e integrazioni alla legge regionale 4 luglio 2003, n. 10”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Liviantoni, Laffranco, Fasolo e Brozzi, concernente: “Disposizioni in materia di indennità spettanti agli Amministratori di Enti e Aziende dipendenti della Regione”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 18.7.2003 e trasmessa per il parere alla I Commissione Consiliare permanente in data 18.7.2003 (ATTO N. 1826);

ATTESO che la proposta di legge assume il seguente titolo: “Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9, alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 e integrazioni alla legge regionale 4 luglio 2003, n. 10.”;

VISTO il parere e udita la relazione orale, ai sensi dell’articolo 20, comma 7 del Regolamento Interno, della I Commissione Consiliare permanente illustrata dal relatore Presidente Costantino Pacioni; (ATTO N. 1826/bis);

VISTA la legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2000, n. 26;

VISTA la legge regionale 4 luglio 2003, n. 10;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale

con votazione separata articolo per articolo nonché con votazione finale sull’intera legge che ha registrato n. 27 voti favorevoli espressi all’unanimità nei modi di legge dai 27 Consiglieri presenti e votanti



DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9, alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 e integrazioni alla legge regionale 4 luglio 2003, n. 10.", composta di n. 4 articoli nel testo che segue:

Art. 1

(Integrazioni della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9)

1. Al comma 1 bis, dell'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9, così come inserito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 2003, n. 10, è aggiunto il seguente periodo: *"La diaria massima da corrispondere non può superare l'indennità mensile lorda percepita per le medesime ragioni dai componenti la Camera dei deputati come fissata ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261."*

2. All'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 è aggiunto, dopo il comma 1 bis, il seguente:

"1 ter. Le indennità di cui ai commi 1 e 1 bis decorrono per il Presidente della Giunta e per i Consiglieri regionali dalla data della proclamazione, per il Presidente del Consiglio dalla data dell'elezione, per i componenti della Giunta dalla data della nomina."

Art. 2

(Integrazione articolo 1 della legge regionale 3 marzo 2000, n. 26)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 3 marzo 2000, n. 26 è aggiunto il seguente:

"2 bis. L'indennità di cui al comma 2 decorre dalla data della nomina."

Art. 3

(Integrazioni della legge regionale 4 luglio 2003, n. 10)

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 2003, n. 10 sono aggiunti i seguenti:



"Art. 4 bis

*(Indennità spettanti agli amministratori di Enti
e Aziende dipendenti dalla Regione)*

1. Fino all'emanazione di una nuova disciplina organica in materia, gli importi delle indennità spettanti agli amministratori di enti e aziende dipendenti dalla regione, stabiliti dalle normative regionali vigenti in misura percentuale alle indennità dei Consiglieri regionali, restano fermi nella misura corrisposta alla data del 30 giugno 2003.

Art. 4 ter

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge si fa fronte per l'esercizio finanziario 2003 con le risorse disponibili nel bilancio di previsione del Consiglio regionale.

2. Per l'esercizio finanziario 2004 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata in sede di bilancio."

Art. 4

(Norma transitoria)

1. L'indennità stabilita dall'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1972, n. 15, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 2003, n. 10, decorre dal 1 agosto 2003.

2. La diaria stabilita dal comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9, come inserito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 2003, n. 10, nonché integrato dall'articolo 1 della presente legge, ha effetto a decorrere dal 1 agosto 2003.

L'ESTENSORE

Rosanna Montanucci